



COMUNE DI CUGGIONO

REGOLAMENTO D'USO PARCO DI VILLA ANNONI

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 20/04/2022

Sommario

<u>DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO DI SPAZI E STRUTTURE</u>	
<u>COMUNALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 Principi generali.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2. Regole d'uso.....</u>	<u>3</u>
<u>TITOLO I - LIMITAZIONI ALL'USO.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3. Chiusura e apertura del parco.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. Il parco è area pedonale.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5. Utilizzo dei tappeti erbosi.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO II - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6. Comportamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7. Modalità di fruizione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8. Celebrazione di matrimoni.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 9. Utilizzo delle aree-gioco.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10. Utilizzo delle aree per feste private/compleanni.....</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PARCO.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 11. Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco storico.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 12. Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13. Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 14. Attività commerciali.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15. Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16. Manifestazioni sportive.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17. Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18. Attività di volontariato.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 19. Affissioni.....</u>	<u>9</u>
<u>TITOLO IV - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PARCO.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20. Interventi a carattere manutentivo.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21. Affidamento della gestione dei servizi.....</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO V - VIGILANZA, SANZIONI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22. Presidio e vigilanza.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 23. Sanzioni e tariffe.....</u>	<u>10</u>
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24. Norme speciali e di rinvio.....</u>	<u>11</u>

DISPOSIZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO E REGOLE D'USO DI SPAZI E STRUTTURE COMUNALI

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Cuggiono, in conformità con:
 - i principi sanciti dall'art. 9, comma II, della Costituzione che recita: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*
 - quanto stabilito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 a tutela dei Parchi Storici che all'art. 10, comma 4, lettera f) del e s.m.i. riconosce che le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico:
 - sono patrimonio di interesse pubblico;
 - fanno parte del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione;
 - sono beni culturali di primaria importanza, atti a soddisfare esigenze intellettuali, culturali, estetiche, educative e ricreative;
 - sono risorse ambientali con funzioni ecologiche, paesaggistiche e climatiche;
 - sono un luogo di incontro e di socialità per tutte le generazioni.
2. Il Comune di Cuggiono pone come riferimento del presente Regolamento i principi della Carta Costitutiva della Rete dei giardini storici REGIS e delle linee guida alla gestione del Parco Storico di Villa Annoni nelle quali sono contenute le raccomandazioni per la salvaguardia e la valorizzazione dei giardini storici.
3. Con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia, il Comune di Cuggiono intende tutelare il giardino storico di proprietà comunale, sotto i profili paesaggistici ed ambientali, nonché in termini di sicurezza e salubrità pubblica, in una logica di sinergica e storica integrazione con le collezioni museali, con le realtà didattico-culturali presenti sul territorio.

Art. 2. Regole d'uso

1. Fermo restando quanto già previsto dagli altri regolamenti comunali in vigore, il comportamento dei frequentatori deve essere consapevole e rispettoso del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi. I frequentatori devono assumere comportamenti adeguati in funzione del mantenimento in buono stato degli elementi vegetali, architettonici e di arredo.
2. Non sono pertanto consentite attività o modalità di utilizzo che possano comportare danni e determinare incuria.
3. In particolare, le attività promosse e/o autorizzate all'interno del parco:
 - devono tendere a soddisfare l'esigenza dei cittadini di fruire di spazi verdi di elevata qualità paesaggistica, culturale e ambientale e devono tendere a garantire nel parco la più ampia frequentazione possibile in tutte le fasce orarie da parte di cittadini di tutte le età anche consentendo loro di organizzare, nei limiti prescrittivi del presente Regolamento, eventi, manifestazioni e incontri;
 - devono avere preferibilmente un carattere culturale, volto ad evidenziare il valore del parco attraverso attività formative, didattiche e ricreative correlate ad architettura del

paesaggio e dei giardini (botanica, botanica storica, agronomia, storia dei parchi, espressioni artistiche, ecc.);

- devono essere organizzate in funzione delle possibili modalità di controllo dell'accesso e di sorveglianza durante gli eventi;
 - devono essere compatibili con la programmazione delle attività di manutenzione.
4. La valutazione di usi e attività, ai fini della loro ammissibilità, dovrà porsi come finalità prioritarie:
 - la conservazione del complesso paesistico;
 - il suo godimento da parte del pubblico;
 5. Poiché un uso troppo intenso o scorretto ha dirette conseguenze sulla conservazione del parco, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, si dovrà procedere a determinare la compatibilità di usi ed attività facendo riferimento alle diverse tipologie di attività che si svolgono e sono state svolte nel parco. Tali attività possono essere suddivise:
 - in funzione della loro frequenza, in quotidiane, temporanee o occasionali;
 - in relazione ai vari tipi di fruitori suddivisi per fasce d'età e per interessi e propensioni personali;
 - in considerazione degli impatti sui luoghi e alle ricadute manutentive e gestionali.
 6. La predisposizione di appositi spazi attrezzati per il parcheggio delle biciclette nelle aree limitrofe al parco sarà opportuna per favorire la mobilità urbana e turistica sostenibile.
 7. L'organizzazione delle attività non dovrà essere in contrasto con i principi delle linee guida alla gestione del Parco Storico di Villa Annoni.

TITOLO I - LIMITAZIONI ALL'USO

Art. 3. Chiusura e apertura del parco

1. Il parco è aperto al pubblico secondo orari e modalità stabiliti dal Comune di Cuggiono e indicati all'ingresso.
2. L'accesso ad alcuni edifici presenti all'interno del parco potrà essere limitato a occasioni particolari o in orari specificamente indicati.
3. Il parco potrà essere chiuso parzialmente e/o integralmente al pubblico:
 - in caso di condizioni meteorologiche avverse, secondo le modalità dettate dagli uffici comunali;
 - in occasione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione o restauro secondo le indicazioni degli uffici comunali preposti allo svolgimento dei lavori. In questo caso, le motivazioni della chiusura devono essere opportunamente segnalate attraverso un'adeguata cartellonistica riportante le informazioni sugli interventi in corso, espresse tramite una grafica chiara e comprensibile;
 - nel caso di eventi e manifestazioni autorizzate;
 - per esigenze di servizio o esigenze di ordine pubblico.
4. I soggetti che risulteranno in possesso di copia non autorizzata delle chiavi del parco e/o coloro che risulteranno all'interno del parco oltre l'orario di chiusura, se non autorizzati, saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista all'articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 4. Accessibilità e circolazione dei veicoli a motore. Il parco è area pedonale

1. L'ingresso al Parco è consentito ai soli pedoni.
2. L'accesso dei mezzi di soccorso e di vigilanza è consentito secondo le normative vigenti.
3. L'accesso e il transito di altri mezzi motorizzati è consentito solo previa autorizzazione;
4. Tutti i mezzi devono procedere a passo d'uomo.
5. Il soggetto autorizzato alla circolazione all'interno dei giardini e del parco risponde degli eventuali danni arrecati a persone o cose.
6. La circolazione di mezzi elettrici al servizio di persone con ridotta mobilità è consentita per agevolare l'accesso e la visita al parco.
7. I bambini al di sotto dei 6 anni possono accedere anche con automobiline a pedali, tricicli o biciclettine.

Art. 5. Utilizzo dei tappeti erbosi

1. Il tappeto erboso (cannocchiale prospettico - evidenziato nella planimetria allegata), è accessibile esclusivamente per attività tranquille (sosta, lettura, riposo, ginnastica dolce,);

TITOLO II - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 6. Comportamento

1. Il comportamento del pubblico deve essere sempre improntato al rispetto delle persone, dell'ambiente e del decoro del luogo.
2. E' fatto divieto disturbare in qualsiasi modo la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle condizioni ambientali e naturalistiche che offre il parco di Villa Annoni.
3. All'interno del parco il visitatore deve rispettare le aree dedicate al riposo (cannocchiale prospettico), al gioco e ai servizi di carattere culturale e ricreativo.
4. Il gioco è consentito purché non arrechi disturbo o pericolo per sé o per gli altri ovvero causi danno alla vegetazione, alle infrastrutture e agli immobili inseriti all'interno delle aree verdi, con l'esclusione dell'"area giochi" (evidenziata nella planimetria indicata)

Art. 7. Modalità di fruizione

1. E' vietato utilizzare le aree del parco per scopi non conformi alle loro destinazioni d'uso ed è, altresì, vietato compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. Al fine di salvaguardare dal degrado il patrimonio artistico, architettonico e naturalistico del parco della Villa Annoni e delle sue pertinenze, si evidenziano le situazioni più critiche che causano danneggiamenti temporanei o più duraturi e che possono compromettere l'aspetto estetico, ovvero interferire negli equilibri biologici. E' pertanto vietato:
 - danneggiare, tagliare alberi e/o rami;

- estirpare piante o parti di esse (fiori, semi, bulbi, frutti, funghi, muschio e erbe selvatiche);
 - mettere a dimora piante di qualsiasi specie (se non preventivamente concordato con gli uffici comunali e con l'agronomo);
 - danneggiare/rimuovere/trasportare in qualsiasi modo il patrimonio vegetale;
 - causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno del parco, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
 - compiere atti vandalici;
 - mettere in atto comportamenti incongrui e irresponsabili quali, salire su alberi, muri, balastrate, scavalcare cancelli;
 - entrare nelle aree interdette al pubblico e opportunamente segnalate;
 - utilizzare barbecue, fornelli a gas, elettrici per qualsiasi uso ad eccezione delle attività previste e autorizzate ai sensi del presente regolamento;
 - accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - utilizzare petardi, fuochi d'artificio e prodotti simili;
 - lanciare coriandoli/stelle filanti;
 - effettuare pic-nic al di fuori dell'area dedicata (evidenziata nella planimetria indicata) se non espressamente autorizzati;
 - effettuare la distribuzione di volantini, di materiale pubblicitario se non preventivamente autorizzato dall'Ente;
 - produrre rumori molesti anche con apparecchi muniti di amplificazione del suono;
 - abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi raccoglitori;
 - detenere e/o utilizzare armi per il soft-air (giochi di guerra);
 - effettuare feste, iniziative o eventi di qualsiasi tipo, l'esercizio di forme di commercio e di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione;
 - pescare nel laghetto pesci e oggetti; è inoltre vietato immergere in acqua qualsiasi cosa o animali;
 - molestare, catturare, ferire o provocare la morte di qualsiasi animale e sottrarre o danneggiare nidi e uova;
 - è vietato introdurre e/o abbandonare animali nel parco e nel laghetto.
3. E' vietata la distribuzione di cibo agli animali.
4. All'interno del parco è vietata la questua sotto qualsiasi forma; potranno essere accordati permessi a fini di beneficenza o filantropici, fatte salve le necessarie autorizzazioni dei competenti Organi;

Art. 8. Celebrazione di matrimoni

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, oltre che nell'Ufficio del Sindaco, anche nel Parco di Villa Annoni previo nulla osta dell'ufficio comunale competente e pagamento della tariffa stabilita annualmente dall'amministrazione comunale.
2. La richiesta relativa all'utilizzo del Parco deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio di Stato Civile del Comune.
3. Nel caso in cui la celebrazione non dovesse rendersi possibile per avverse condizioni climatiche, la celebrazione sarà effettuata nell'Ufficio del Sindaco o nell'atrio della Villa (a scelta dei nubendi) senza diritto a rimborso tariffa.

4. La prenotazione del parco per la cerimonia non preclude in alcun modo all'Amministrazione Comunale l'organizzazione di eventi concomitanti nel palazzo comunale, nell'area esterna o nel parco.
5. I nubendi sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi per gli eventuali interventi di manutenzione e/o pulizia necessari per il ripristino del luogo (qualora necessario).
6. Il comportamento dei nubendi e degli invitati dovrà essere sempre improntato al rispetto delle persone, dell'ambiente e del decoro del luogo.

Art. 9. Utilizzo delle aree-gioco

1. L'utilizzo dell'area-gioco attrezzata, all'interno del parco, da parte dei bambini deve essere effettuato sotto la responsabilità e la sorveglianza degli accompagnatori ed è riservato ai bambini appartenenti alla fascia d'età alla quale i giochi sono destinati.

Art. 10. Utilizzo delle aree per feste private/compleanni

1. E' possibile effettuare feste private/compleanni solamente nell'area pic-nic (individuata nella planimetria allegata). E' necessario chiedere l'autorizzazione preventiva che sarà concessa dagli uffici comunali, a seguito di versamento del corrispettivo richiesto.
2. Le feste potranno essere svolte nel periodo di apertura del parco al pubblico.
3. La richiesta relativa all'uso dell'area deve essere inviata all'Ufficio Servizi alla Persona almeno 15 giorni prima della data di utilizzo.
4. La festa può essere rimandata nel caso in cui non fosse possibile accedere al parco per maltempo o manutenzioni programmate dall'Ente; solo in tal caso sarà possibile chiedere il rimborso del corrispettivo versato.
5. Per il rispetto storico/ambientale e per la sicurezza del luogo non è consentito portare pignatte, stelline luminose e fuochi d'artificio.
6. Sono consentiti addobbi con elementi decorativi quali ad esempio festoni, palloncini e stelle filanti.
7. Il richiedente dovrà restituire l'area nello stato in cui è stata trovata e/o a sostenere i costi degli interventi di manutenzione e/o pulizia necessari per il ripristino della stessa.
8. La prenotazione dell'area non preclude in alcun modo all'Amministrazione Comunale l'organizzazione di eventi concomitanti nel palazzo comunale, nell'area esterna o nel parco.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 11. Gestione degli immobili facenti parte del compendio immobiliare del parco storico

1. L'Amministrazione intende valorizzare i beni artistici e architettonici presenti nel parco storico di Villa Annoni attraverso attività che coinvolgano la comunità locale e favoriscano occasioni di socializzazione e di cultura; le attività, qualora ritenute compatibili con la tutela del parco storico, saranno autorizzate dall'Ente.

Art. 12. Concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto

1. Nel parco può essere consentito lo svolgimento di concerti, spettacoli teatrali, balletti, cinema all'aperto, ricevimenti e feste.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad autorizzazione e ad eventuale presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni, in funzione della tipologia di manifestazione, qualora richiesta dall'ufficio competente.
3. E' preferibile evitare la concentrazione del pubblico in singole aree, prediligendo spettacoli che abbiano luogo in aree diverse, e che si sviluppino secondo un itinerario lungo viali e percorsi.
4. Gli organizzatori dell'evento sono tenuti a restituire i luoghi nello stato in cui li hanno trovati e/o a sostenere i costi per l'utilizzo degli spazi e per gli eventuali interventi di manutenzione e/o pulizia.

Art. 13. Esposizioni, fiere, mostre orticole e florovivaistiche

1. Le esposizioni, fiere e mostre in linea coi principi di cui all'art. 1, possono svolgersi a condizione che non pregiudichino la conservazione del parco e delle aree di pertinenza di Villa Annoni.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad autorizzazione - previa verifica di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente da parte degli uffici comunali competenti - e alla eventuale presentazione di idonea garanzia a tutela dell'integrità dei beni.

Art. 14. Attività commerciali

1. Lo svolgimento delle attività di ristoro ed eventuali altre attività commerciali all'interno del parco e del suo compendio immobiliare è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni per attività commerciali e alla presentazione di idonea garanzia.
2. Le attività di cui al punto 1 del presente articolo possono essere autorizzate esclusivamente se compatibili con la salvaguardia e la conservazione del parco e del compendio immobiliare e se volte ad incentivarne la fruizione, previa presentazione di idonea garanzia.
3. Le entrate derivanti al Comune dallo svolgimento delle attività commerciali vengono usate per la manutenzione del parco e delle pertinenze di Villa Annoni.

Art. 15. Riprese fotografiche, televisive e cinematografiche

1. Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche all'interno del parco, della Villa Annoni e delle sue pertinenze, con finalità commerciali e/o pubblicitarie, sono soggette ad apposita autorizzazione da parte dell'Ente, dietro pagamento del corrispettivo stabilito dall'Amministrazione comunale.
2. Sono sempre fatti salvi, ove necessari, ulteriori pareri o nulla osta delle competenti Autorità.
3. Le richieste devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di utilizzo delle strutture

Art. 16. Manifestazioni sportive

1. All'interno del parco oggetto del presente regolamento le manifestazioni sportive possono essere consentite, previo rilascio di autorizzazione ed eventualmente dietro presentazione di idonea garanzia.

Art. 17. Attività didattiche e attività di studio a carattere scientifico

1. L'attività di ricerca scientifica e/o di attività didattica effettuata dalle Università o da Istituti di alta formazione artistica, Enti o privati cittadini è accolta positivamente e incoraggiata ma nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli interessati dovranno inoltrare almeno 30 giorni prima, all'ufficio Protocollo del Comune di Cuggiono, la richiesta di autorizzazione nella quale dovrà essere indicata la finalità dell'attività che si intende richiedere con la precisazione dei seguenti elementi:
 - finalità, aree interessate, durata della ricerca o dell'attività didattica;
 - eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
 - impiego di apparecchiature e mezzi;
 - i nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica;
 - impegno a consegnare all'Amministrazione una copia del lavoro svolto mediante tesi, pubblicazione scientifica o altro.
3. Nelle pubblicazioni dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata; l'Ente si riserva il diritto di utilizzare il relativo materiale per i propri fini a carattere divulgativo e promozionale ed anche educativo-didattico.

Art. 18. Attività di volontariato

1. Le attività di volontariato, a carattere continuativo, che hanno la funzione di promuovere l'interesse dei cittadini per il parco, la Villa Annoni e le sue pertinenze, sono disciplinate tramite la stipula di apposita convenzione con l'ente che regola i rapporti tra l'associazione e l'ente stesso
2. Le attività dovranno svolgersi in accordo con l'ufficio comunale competente, al quale deve essere inviato il calendario delle iniziative programmate, prima del loro avvio e con congruo anticipo per permetterne la valutazione delle modalità di svolgimento e il rilascio della relativa autorizzazione.
3. Le attività di volontariato, a carattere continuativo, finalizzate alla custodia manutenzione e alla pulizia del parco, sono disciplinate tramite la stipula di apposita convenzione con l'ente, e si devono coordinare con l'attività dell'agronomo (qualora nominato dall'Ente) attenendosi alle indicazioni operative fornite.

Art. 19. Affissioni

1. Fatte salve le affissioni curate direttamente dagli Uffici comunali competenti, nel parco e nelle aree di pertinenza di Villa Annoni è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, anche sui cancelli d'ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici se non preventivamente autorizzati dall'Ente.

TITOLO IV - AFFIDAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI ALL'INTERNO DEL PARCO

Art. 20. Interventi a carattere manutentivo

1. Gli interventi a carattere manutentivo nel parco sono finalizzati alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche storico/culturali.
2. Ogni elemento di restauro, di ripristino o di manutenzione dovrà rispettare l'assetto storico/culturale del parco.
3. La salvaguardia e la conservazione del parco storico deve tenere conto, in aderenza all'identità propria del parco (originaria), anche della sostituzione di alberi, arbusti ecc. e della volontà di mantenere e ricercare le specie originali.

Art. 21. Affidamento della gestione dei servizi

1. L'Ente, in linea con le indicazioni volte a tutelare gli ambienti urbani in generale e a sviluppare una coscienza collettiva del patrimonio del verde urbano, può affidare ad Associazioni senza scopo di lucro, tramite accordi di collaborazione, la manutenzione e la gestione di porzioni di aree verdi pubbliche all'interno del Parco.

TITOLO V - VIGILANZA, SANZIONI

Art. 22. Presidio e vigilanza

1. Il Comune è tenuto al presidio e alla sorveglianza del Parco, delle aree di pertinenza della Villa Annoni e delle aree limitrofe, al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione, di verificare che siano rispettate le norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici, e danni al patrimonio.
2. Le attività di presidio e sorveglianza sono svolte, in via principale: dalla Polizia Locale; dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari; dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, dal personale dell'associazione convenzionata opportunamente individuato.
3. I visitatori dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal personale di vigilanza quando condizioni particolari lo richiedano.

Art. 23. Sanzioni e tariffe

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.E.L. di cui al [D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000](#), e s.m.i.
2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla [Legge n° 689 del 24/11/1981](#). Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della [Legge n° 689 del 24/11/1981](#).

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24. Norme speciali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
2. Considerata la necessità di diffusione del regolamento viene pubblicato sul sito del Comune di Cuggiono e sulla pagina facebook dell'Ente.


All'ingresso del Parco e delle aree di pertinenza della Villa Annoni viene posto un cartello in evidenza, indicante i principali divieti e criteri per l'uso.

All'interno del parco, sono posti cartelli di dimensione minore, che ricordano all'utente l'esistenza del regolamento anche attraverso bacheche e/o QR Code.

CANNOCCHIALE PROSPETTICO

AREA GIOCO
ATTREZZATA

1. villa Annoni
2. cannocchiale prospettico
3. grotta
4. coffee house
5. casa dei caprioli
6. cascina
7. laghetto
8. roccalle
9. boschetto di aceri
10. boschetto di tigli
11. collina
12. vigneto
13. belvedere
14. tempietto
15. casa dei daini
16. grande prato
17. palco verde
18. cascina Leopoldina
19. bosco perimetrale
20. frutteto
21. giardino
22. viale di tigli
23. area giochi
24. area di sosta



AREA PIC-NIC